

---

SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 15/02/2024, n. 4170

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. SESTINI DANILO - Presidente  
Dott. CONDELLO PASQUALINA A. P. - Consigliere Rel.  
Dott. TATANGELO AUGUSTO - Consigliere  
Dott. PORRECA PAOLO - Consigliere  
Dott. ROSSELLO CARMELO CARLO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3181/2023 R.G.

proposto da:

Ur.Fu., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,  
dall'avv. Torriani Maria Isabella e dall'avv. Gori Federico,  
(Omissis), domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte  
Suprema di Cassazione  
- ricorrente -

contro

Es.To. rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,  
dall'avv. Del Prete Mario, (Omissis), così elettivamente  
domiciliata  
- controricorrente -  
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1346/2022,  
pubblicata in data 21 ottobre 2022;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre  
2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. Ur.Fu. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro, Es.To. al fine di far accertare l'insussistenza del credito dalla stessa vantato nei suoi confronti a titolo di mantenimento ed assegno divorzile nell'ambito dell'esecuzione

mobiliare instaurata dinanzi allo stesso Tribunale; deduceva, a sostegno della domanda, che il credito azionato dall'ex coniuge doveva ritenersi già corrisposto per compensazione, avendo, all'epoca della separazione, corrisposto la somma di Euro 132.000,00 per l'acquisto dell'immobile di proprietà della convenuta, sito in T, via Ce., n. (Omissis).

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto avente ad oggetto circostanze già oggetto della sentenza di divorzio, ormai passata in giudicato.

Il Tribunale adito, con ordinanza, dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che la domanda avanzata si atteggiava come una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio.

2. Interposto gravame dall'Ur.Fu., la Corte d'appello di Ancona lo ha rigettato, osservando che la tesi difensiva dell'appellante, che assumeva l'inesistenza del credito per assegno divorzile e di mantenimento vantato dalla Es.To. per intervenuta datio in solutum in favore della stessa, durante la separazione, del prezzo di acquisto

dell'immobile sito in T, alla via Ce., alla stessa intestato, da portarsi in compensazione del credito vantato dalla appellata, era già stata proposta ed esaminata e ritenuta infondata dal Tribunale di Pesaro in sede di giudizio di divorzio conclusosi con la sentenza n. 242/2011; ne conseguiva che l'appellante avrebbe dovuto impugnare, sul punto, la sentenza di divorzio e non introdurre, in un autonomo giudizio, la domanda di accertamento negativo del credito, essendo la sentenza di divorzio pacificamente passata in giudicato.

3. Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione Ur.Fu., con tre motivi.

Es.To. resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 116 c.p.c." per non avere la Corte d'appello correttamente individuato il petitum della domanda. Rappresenta di non avere chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, né di avere mai assunto di avere interamente adempiuto ai propri oneri, ma piuttosto di avere già corrisposto l'importo di Euro 132.000,00 per l'acquisto dell'immobile, chiedendo che questa somma fosse considerata quale pagamento parziale di quanto dovuto in forza della sentenza di divorzio e venisse compensata con quanto richiesto dalla Es.To. con il precetto notificato in data 7 novembre 2017.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione gravata per "Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c.", per avere affermato che il presente giudizio era coperto dal giudicato della sentenza di divorzio.

Sostiene, al contrario, che il passo della sentenza di divorzio in cui si parlava di intervenuta "sostituzione" dell'immobile di via Ce. con quello di via Ba., costituiva in realtà una enunciazione meramente incidentale, di per sé inidonea a formare "giudicato esterno" e priva di valore vincolante. Saggiunge che la sentenza di divorzio aveva prodotto come unico effetto quello che si era concretato nella traslazione della datio in solutum dal prezzo dell'immobile di via Ba. (sostituito) al prezzo dell'immobile di via Ce. (sostituito); ma ciò non toglieva che avesse versato Euro 132.000,00 e che la controricorrente non fosse, pertanto, creditrice dell'importo portato dal precetto.

3. Con il terzo motivo, denunciando "Violazione e/o falsa applicazione di legge, sempre in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 116 c.p.c.", censura la decisione d'appello nella parte in cui si afferma che avrebbe dovuto impugnare la sentenza di divorzio e non introdurre la domanda di accertamento negativo del credito.

Al riguardo, evidenzia di non muovere contestazioni al credito portato dalla sentenza di divorzio, ma di affermare di averlo già pagato attraverso l'acquisto dell'immobile.

4. I motivi di ricorso, che possono essere unitariamente scrutinati in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Risulta incontestato tra le parti che, in sede di separazione consensuale, i coniugi, al fine di comporre ogni questione economica, hanno pattuito che alla odierna controricorrente venisse intestata la proprietà dell'immobile sito in T, via Ce., che doveva essere acquistato ed integralmente pagato dall'odierno ricorrente; a fronte di tale intestazione, la Es.To. si è impegnata a "rinunciare ad ogni eventuale attribuzione di assegno divorzile", dovendo l'intestazione intendersi "quale liquidazione, una tantum, dell'assegno divorzile, ex art. 5 n. 8 L. n. 898/1970".

La successiva sentenza di divorzio n. 242/2011, pronunciata in esito al giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, come emerge dalla sentenza qui impugnata, ha, in primo luogo, previsto che l'Ur.Fu., pur avendo provveduto all'acquisto, con denaro proprio, dell'immobile, non fosse esonerato dal versamento dell'assegno in forza della clausola concordata in sede di separazione consensuale, concernente l'intestazione, in favore dell'Es.To., della proprietà dell'abitazione posta a T, via Ce., rilevando, al riguardo, che si trattava di "clausola radicalmente nulla per violazione di norme imperative e quindi tamquam non esset".

Nella medesima sentenza si evidenzia pure che "l'intestazione della casa di T è stata solo una sostituzione di un appartamento a suo tempo donato alla Es.To. (di via Ba. (Omissis) in P) dall'Ur.Fu. in pendenza di matrimonio, con altro immobile (appunto quello di via Ce.)".

Non essendo in contestazione che la sentenza di divorzio sia ormai passata in giudicato, è del tutto evidente che l'odierno ricorrente, al fine di contrastare il credito azionato dall'Es.To. in sede esecutiva con l'atto di precetto e vantato a titolo di omesso versamento in proprio favore dell'assegno divorzile e a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, come fissati in sede di divorzio, avrebbe dovuto proporre il procedimento camerale di cui all'art. 9 della L. n. 898/1970, onde ottenere una modifica dei provvedimenti assunti in sede divorzile, o impugnare, sul punto, la sentenza di divorzio, ma non proporre, in un autonomo giudizio, domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla controricorrente, opponendo in compensazione la somma versata a titolo di prezzo per l'acquisto dell'immobile di via Ce., trattandosi, all'evidenza, di domanda sostanzialmente finalizzata ad incidere sulle statuizioni della sentenza di divorzio ormai irrevocabile.

Difatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata *rebus sic stantibus*; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l'ex coniuge, tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può — in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio da corrispondere all'ex coniuge — dedurre la sopravvenienza di un fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 (Cass., sez. 6 - 1, 18/07/2013, n. 17618).

Ne discende che la domanda introdotta dall'Ur.Fu. con il ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., come rilevato dal giudice di primo grado e confermato da quello di appello, non sfugge alla declaratoria di inammissibilità.

5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2024.